



**PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO di
CAGLIARI**

Linee guida concordate tra l'Ufficio della Procura Generale
e i Procuratori della Repubblica del distretto di Cagliari
in materia di avocazione delle indagini preliminari

L'11 dicembre 2017, alle ore 10.00, nei locali della Procura Generale di Cagliari, si sono riuniti il Procuratore generale, Roberto Saieva, l'Avvocato generale, Maria Gabriella Pintus, il Procuratore della Repubblica di Cagliari, Maria Alessandra Pelagatti, il Procuratore della Repubblica di Sassari, Giovanni Caria, il Procuratore della Repubblica di Nuoro, Andrea Garau, il Procuratore della Repubblica di Oristano, in persona del Sostituto Armando Mammone, il Procuratore della Repubblica f. f. di Tempio Pausania, dott. Gianluigi Dettori, il Procuratore della Repubblica di Lanusei, in persona del Sostituto Nicola Giua Marassi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, Anna Cau.

Nessuno è presente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari.

I magistrati presenti hanno approfondito l'esame dell'istituto delle avocazioni, riformato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, già affrontato nel corso delle riunioni del 13 luglio e del 21 settembre del corrente anno e, sulla base di un elaborato predisposto dal Procuratore generale, dopo ampia discussione, hanno formulato le seguenti linee guida che impronteranno l'attività degli Uffici requirenti di primo grado e di appello nella materia di cui si tratta.

Obbligatorietà/facoltatività dell'avocazione.

L'avocazione di cui all'art. 412, comma primo, c. p. p. rappresenta un potere-dovere per il Procuratore generale, che deve tuttavia esercitarlo – in conformità alle indicazioni fornite nel tempo dal CSM (deliberazione P-97-13159 del 16 luglio 1997 e risposta a quesito del 12 settembre 2007, entrambe concernenti il profilo dei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero, risposta a quesito dell'11 maggio 2016 in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari e, da ultimo, Circolare in materia di organizzazione degli Uffici del pubblico ministero, approvata con delibera del 16 novembre 2017), non contraddette dal contenuto dell'ordine del giorno n. 53 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 813

del 14 giugno 2017, dedicata alla approvazione della legge n. 103/2017, nel quale si afferma, a proposito delle avocazioni: a) che “la riforma interviene, tra l'altro, con disposizioni immediatamente precettive, sui tempi di definizione della fase delle indagini preliminari, nella prospettiva di evitare che possano verificarsi stasi arbitrarie tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento, meramente valutativo, in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti”; b) che “lo strumento di controllo predisposto per scongiurare il rischio di questi «tempi morti», che si situano nello spazio delle indagini preliminari, è costituito dall'avocazione del Procuratore generale della Corte di appello”; c) che “il controllo sostitutivo per mezzo dell'avocazione è presidio tanto più efficace quanto più concretamente utilizzato con la necessaria misura e cautela” – nei limiti delle risorse, notoriamente ridotte, degli Uffici di Procura Generale, operando una selezione (che tenga tra l'altro conto delle scelte in tema di priorità nell'esercizio degli affari penali compiute dagli uffici requirenti di primo grado), sulla base di criteri specifici fissati in sede di elaborazione del progetto organizzativo, al fine di garantire la corretta e compiuta valutazione dei casi e dei presupposti legittimanti l'avocazione, nonché un ordinato, razionale e trasparente esercizio di tale potere.

Procedimenti ai quali si riferiscono le norme che disciplinano la c. d. avocazione obbligatoria.

I procedimenti per i quali sono dovute le comunicazioni di cui all'art. 407, comma 3-bis, e previsto il potere-dovere di cui all'art. 412, primo comma, c. p. p. sono quelli iscritti nei confronti di persone note, in essi compresi quelli di competenza del giudice di pace. Di questi ultimi invero si è sempre pacificamente ritenuta la avocabilità, sulla base della norma di rinvio contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. N. 274/2000. Poiché nel citato articolo 2 è stabilito che nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione di alcune disposizioni espressamente elencate, tra le quali non sono presenti quelle relative all'avocazione, a questa si può fare luogo, assumendo come termine massimo di indagine quello astratto di sei mesi, previsto dall'art. 16 del D. Lgs. per i procedimenti di cui si tratta.

Le comunicazioni non sono dovute per i procedimenti iscritti nei confronti di ignoti, né, com'è ovvio, per gli affari iscritti nel registro mod. 45.

Con riferimento ai suddetti procedimenti ed affari, il Procuratore generale sottolinea comunque che i commi 75 e 76 dell'art. 1 della legge n. 103/2017 hanno modificato rispettivamente l'art. 1, comma 2, e l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2006, di tal che è ora previsto che il Procuratore della Repubblica assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato e che il Procuratore generale presso la corte di appello acquisisce dati e notizie dalle

Procure della Repubblica del distretto anche al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

Le verifiche sulla osservanza da parte del pubblico ministero delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato saranno effettuate dal Procuratore generale, sia attraverso periodiche ricognizioni delle pendenze degli uffici requirenti del distretto, sia in occasione dell'esame dei procedimenti a seguito di richieste formulate ai sensi dell'art. 413, comma 1, c. p. p., ovvero a seguito dell'avviso di cui all'art. 409, comma 3, c. p. p.

Individuazione del termine massimo di durata delle indagini, dalla scadenza del quale decorre il termine assegnato al pubblico ministero per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio della legge penale.

Premesso che l'inerzia del pubblico ministero di primo grado – sulla base delle norme previgenti (che continuano ad applicarsi ai procedimenti iscritti fino al 2 agosto 2017) integrata dalla mera scadenza del termine delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, senza l'assunzione, entro il termine suddetto, delle determinazioni inerenti all'esercizio della legge penale – per i nuovi procedimenti è integrata dall'inutile consumazione di un termine assegnato al pubblico ministero dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini (e comunque dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis del codice), per assumere le proprie determinazioni, stabilito, secondo i casi, in 3 mesi o in 15 mesi, era stato individuato (a seguito della riunione del 21 settembre u. s.) il termine massimo di durata delle indagini al quale l'art. 412, primo comma, nella nuova formulazione, fa riferimento, non in quello previsto in sei mesi o un anno dall'art. 405, comma 2, del codice, ovvero in quello conseguente alla proroga concessa dal giudice ai sensi dell'art. 406, commi da 1 a 2-ter, bensì nel termine massimo di diciotto mesi o due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 407, attribuendo particolare rilievo ad un criterio di interpretazione letterale, ancorato alla previsione testuale della legge.

Era stato altresì stabilito di attenersi all'interpretazione sopra illustrata fino a quando un diverso indirizzo non si fosse affermato presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, Ufficio cui è rimessa la decisione sui reclami proposti avverso i decreti di avocazione.

Ora, in occasione dell'incontro sul contenuto e sui problemi di applicazione delle più recenti riforme penali, tenutosi il 10 novembre 2017 presso la sede della Procura Generale della Corte di Cassazione, con la partecipazione di tutti i Procuratori generali presso le Corti di appello, i magistrati della Procura Generale della Cassazione ai quali è stato delegato il compito di approfondire il tema del riformato istituto dell'avocazione, dopo avere dato atto che quasi tutti i Procuratori generali nelle loro relazioni avevano ritenuto che il termine massimo di durata delle indagini debba essere inteso in astratto, secondo quanto prevedono i commi 1 e 2

dell'art. 407 c. p. p. e non in concreto, con riferimento, cioè, allo stato del singolo procedimento ed alle eventuali proroghe ex art. 406 c. p. p., hanno sottoposto a critica tale orientamento, osservando che, ove se ne facesse applicazione, si determinerebbe, con riferimento ai casi in cui non siano state tempestivamente richieste o non siano state ottenute proroghe del termine delle indagini – e queste, tuttavia, siano ancora, in tutto o in parte da svolgere – una autentica fase di stallo, che potrebbe avere durata assai ampia (fino a 15 mesi in talune ipotesi e addirittura fino a 27 mesi in altre ipotesi), durante la quale non potrebbero essere svolte indagini dal pubblico ministero di primo grado, perché sarebbero inutilizzabili, né dal Procuratore generale, che non potrebbe previamente avocare il procedimento (neppure a seguito di richiesta della parte privata, ai sensi dell'art. 413 c. p. p., atteso l'espreso richiamo in tale ultima norma all'art. 412, primo comma).

Le critiche sono certamente condivisibili e tali da suggerire un cambiamento di rotta nell'orientamento interpretativo della disposizione contenuta nel nuovo comma 3-bis dell'art. 407 del codice, intendendo il richiamo al termine massimo di durata delle indagini come riferito al termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, tenuto conto dei periodi di sospensione feriale, ove previsti (con la consapevolezza che tale opzione interpretativa non elimina comunque la possibilità di una fase di stallo, lunga fino a 15 mesi, nei casi, relativi peraltro a fatti di spiccato rilievo criminale, in cui nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice al pubblico ministero di primo grado non sia stato possibile completare le indagini necessarie).

Nell'ipotesi in cui il procedimento sia relativo a più indagati e/o a più reati, poiché il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c. p. p. decorre in modo autonomo dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c. p. p. di ciascuna notizia di reato nei confronti di ognuno degli indagati, il termine massimo delle indagini si intenderà spirato con il decorso del tempo dall'ultima iscrizione. Tuttavia, atteso che la facoltà del pubblico ministero di svolgere indagini contestuali e congiunte, formando un unico fascicolo delle indagini preliminari (anche attraverso la riunione di più procedimenti), incontra il limite dato dal disposto dell'art. 17 c. p. p. (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 2174, Cattafi), il principio sopra enunciato non si applicherà nell'ipotesi in cui tra i fatti per i quali si procede non ricorra uno degli elementi di collegamento indicati nella norma da ultimo richiamata.

Comunicazione al Procuratore generale della scadenza del termine stabilito dal comma 3-bis dell'art. 407 c. p. p.

Competenza e termini della comunicazione.

Mentre l'art. 127 delle disp. att. c. p. p. stabilisce che la segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte

di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice, prevedendo, quindi, un adempimento che non è proprio del pubblico ministero, ma che viene espletato dalla segreteria cumulativamente, con riferimento a tutti i procedimenti dell'ufficio per i quali la scadenza del termine si è verificata nella settimana precedente alla comunicazione, l'ultimo periodo del comma 3-bis dell'art. 407 stabilisce che il pubblico ministero, ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito, ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, ai fini dell'esercizio del potere-dovere di avocazione da parte di quest'ultimo.

La comunicazione va effettuata quindi dal pubblico ministero – e non dalla segreteria – e deve essere immediata. Appare opportuno allora che le comunicazioni siano inviate al Procuratore generale dallo stesso magistrato titolare delle indagini, dopo essere state viste dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore aggiunto delegato.

Contenuto, forma e Ufficio destinatario delle comunicazioni di cui all'art. 407, comma 3-bis, c. p. p.

La comunicazione di cui all'art. 407, comma 3-bis, c. p. p., sottoscritta dal magistrato titolare delle indagini, conterrà: a) numero di registro generale del procedimento; b) data di iscrizione nel registro delle notizie di reato e, se più sono gli indagati e/o i reati, dell'ultima iscrizione; c) scadenza dell'ultimo dei termini d'indagine, con eventuale specificazione che trattasi di termine prorogato dal giudice; d) generalità degli indagati; e) generalità delle persone offese; f) titoli dei reati; g) specificazione della tipologia del procedimento: se a trattazione prioritaria (o meno); h) indicazione della necessità (o meno) dell'espletamento di ulteriori indagini i) esposizione estremamente sintetica dell'oggetto dell'indagine, ove necessaria; l) data di prescrizione ordinaria o prorogata dei reati; m) esposizione delle ragioni del ritardo ¹; n) ogni altra specificazione che il pubblico ministero vorrà inserire.

Nel caso in cui la scadenza da comunicare sia quella del termine decorrente dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis c. p. p., la comunicazione conterrà gli stessi dati sopra precisati con esclusione della specificazione concernente la necessità o meno dell'espletamento di ulteriori indagini.

Fino a quando non saranno disponibili sistemi di trasmissione diversi e più efficienti (ai quali risulta che la DGSIA sta lavorando), le comunicazioni saranno inviare telematicamente e non saranno corredate degli atti del procedimento, che il Procuratore generale potrà tuttavia richiedere tutte le volte in cui ritenga di dovere procedere al loro esame ai fini della decisione circa l'avocazione.

¹ Le ragioni del ritardo non potranno essere genericamente indicate con riguardo ai carichi di lavoro eccessivamente gravosi dell'Ufficio o del magistrato titolare del procedimento.

Poiché le Procure della Repubblica dovranno continuare a trasmettere gli elenchi settimanali di cui all'art. 127 delle disp. att. c. p. p. alle Procure Generali, le comunicazioni previste dall'art. 407, comma 3-bis, c. p. p. potranno essere raggruppate e inviate alla Procura Generale con cadenza settimanale.

Le comunicazioni saranno inviate dalle Procure della Repubblica di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania e dalla Procura Minorile di Sassari all'Ufficio di Sassari della Procura Generale.

Contenuto, forma e Ufficio destinatario delle comunicazioni di cui all'art. 127 disp. att. c. p. p.

L'art. 127 disp. att. c. p. p. non è stato abrogato, né modificato dalla legge n. 103/2017; la disposizione in esso contenuta continuerà quindi ad applicarsi ai procedimenti iscritti prima della entrata in vigore della legge n. 103/2017; salva successiva, più approfondita valutazione, che si appalesa necessaria in relazione alla non univocità delle opinioni espresse sul punto, la disposizione si applicherà anche a quelli iscritti successivamente, così sommandosi, per questi ultimi, gli obblighi di comunicazione.

Le comunicazioni di cui si tratta conterranno, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 2, ultima parte, della Circolare in materia di organizzazione degli Uffici del pubblico ministero (riportato integralmente più avanti), la distinzione tra procedimenti scaduti con indagini effettuate e procedimenti con indagini da compiere, nonché tra procedimenti a trattazione prioritaria e non prioritaria, allorché il registro penale informatizzato ministeriale sarà dotato di funzionalità che consentano l'agevole inserimento dei dati suddetti.

Integrazione dell'inerzia del pubblico ministero nella definizione dei procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

Poiché il presupposto della avocazione c. d. obbligatoria rimane, anche (anzi, soprattutto) nel nuovo assetto normativo, l'inerzia ingiustificata ("stasi arbitraria" si specifica nell'ordine del giorno n. 53 approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, in precedenza richiamato), il pubblico ministero nel trasmettere le comunicazioni, che saranno comunque dovute, di scadenza infruttuosa del termine assegnatogli per le sue determinazioni dalla scadenza del termine delle indagini, specificherà:

1. se, nei casi di citazione diretta a giudizio, sia stata trasmessa, anteriormente alla scadenza del termine suddetto, la richiesta di comunicazione della data di udienza al Presidente del Tribunale;
2. se, alla scadenza del ridetto termine, siano in corso da parte del pubblico ministero gli adempimenti previsti dall'art. 415-bis c. p. p.;

3. se sia stata formulata dal suo Ufficio richiesta di misura cautelare sulla quale il giudice non abbia ancora provveduto.

Le comunicazioni relative ai procedimenti del genere sopra indicato, saranno, come le altre di cui si è già trattato, settimanali e potranno contenere anche soltanto il riferimento al numero di registro generale ed all'adempimento in corso. In nessuno dei casi sopra elencati si disporrà dal Procuratore generale l'avocazione, essendo le situazioni segnalate incompatibili con una inerzia ingiustificata del pubblico ministero. Nei casi di cui al n. 1 il pubblico ministero provvederà senza ritardo alla emissione del decreto di citazione a giudizio, una volta ricevuta la comunicazione della data dell'udienza e, nei casi di cui ai nn. 2 e 3, ad assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, una volta completati gli adempimenti ai quali l'assunzione di tali determinazioni è subordinata (le formalità previste dall'art. 415-bis, nel caso di cui al n. 2; gli atti connessi all'incidente cautelare e, ancora, le formalità previste dall'art. 415-bis, nel caso di cui al n. 3).

Con cadenza semestrale, all'inizio del mese di luglio e di quello di gennaio, l'Ufficio di Procura comunicherà all'Ufficio di Procura Generale quali procedimenti, tra quelli in precedenza indicati, non siano stati definiti dopo che sia decorso un anno dall'inizio del termine originariamente assegnato al Pubblico ministero per assumere le proprie determinazioni.

Quando è stabilito che il termine per l'assunzione delle determinazioni conclusive decorra dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis c. p. p., la comunicazione sarà dovuta quando siano decorsi tre mesi o quindici mesi di inattività dalla cognizione, da parte dell'ufficio del pubblico ministero titolare delle indagini, dell'intervenuta scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis c. p. p.; tanto perché sovente accade che la prova delle avvenute notificazioni dell'avviso perviene all'ufficio del pubblico ministero titolare delle indagini con significativo ritardo rispetto alla scadenza dei termini suddetti.

Criteria ai quali la Procura Generale si atterrà nell'esercizio del potere-dovere di avocazione.

Avocazioni ai sensi dell'art. 412, comma primo, c. p. p.

Non essendo ipotizzabile che l'Ufficio di Procura Generale possa avocare tutti i procedimenti in relazione ai quali sarà comunicata la mancata definizione nei termini, all'avocazione si procederà operando una selezione dei procedimenti suddetti.

Come già accennato, il ricorso a criteri selettivi nell'esercizio del potere – dovere di avocazione da parte del Procuratore generale era stato già convalidato dal CSM nelle deliberazioni del 16 luglio 1997 e del 12 settembre 2007.

Il Consiglio, “nella consapevolezza della impossibilità per le Procure generali di riuscire ad avocare tutte le indagini preliminari i cui termini siano scaduti”, aveva suggerito di limitare “l’obbligo di avocazione ai soli casi in cui, scaduto il termine originario o prorogato, il Procuratore della Repubblica non sia ancora in grado di concludere per la necessità di compiere atti di indagine da utilizzare nel dibattimento” e reputato, a tale fine, “conformi alla normativa vigente e a razionalità organizzativa dei rapporti tra le Procure della Repubblica e la Procura Generale, le diffuse prassi secondo le quali i Procuratori della Repubblica, nell’adempiere all’obbligo di cui all’art. 127 disp. att. c. p. p., comunicano al Procuratore generale l’elenco delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti, distintamente segnalando quelle che ancora richiedono atti di indagine; in ordine a queste ultime, nei tempi opportuni e possibili, in rapporto alle risorse personali e materiali a disposizione, il Procuratore generale provvede alla avocazione”.

Più di recente, nella risposta a quesito dell’11 maggio 2016 in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari, il Consiglio aveva incidentalmente rilevato che “le scelte in tema di priorità nell’esercizio degli affari penali compiute dagli uffici requirenti di primo grado”, considerate “necessitate”, pongono “la conseguente necessità che la Procura Generale presso la Corte d’appello individui criteri trasparenti e predeterminati per un corretto esercizio del potere di avocazione che, per l’entità dei procedimenti astrattamente ‘rientrabili’ nell’ambito della previsione normativa, non potrà essere massivamente esercitata per la carenza di mezzi strutturale di tali uffici, per cui ne deriverà, anche in questo campo, un fisiologico potere di selezione che necessita della enunciazione di criteri di riferimento”.

Da ultimo, il CSM ha compiutamente articolato, con la Circolare in materia di organizzazione degli Uffici del pubblico ministero, approvata con delibera del 16 novembre 2017, le indicazioni contenute negli atti deliberativi in precedenza richiamati, statuendo, all’articolo 21, che:

1. Nell’esercizio del potere di avocazione, il Procuratore generale, in conformità ai principi di obbligatorietà dell’azione penale e di razionalità ed efficienza, osserva i criteri specifici fissati in sede di elaborazione del progetto organizzativo.

2. Al fine di garantire la corretta e compiuta valutazione dei casi e dei presupposti legittimanti l’avocazione, nonché un ordinato, razionale e trasparente esercizio di tale potere, il Procuratore generale, nel rispetto delle indicazioni da individuarsi in una specifica risoluzione del Consiglio, cura, attraverso l’utilizzo del registro penale informatizzato ministeriale, anche mediante l’adozione di protocolli con i Procuratori del Distretto, di indicare tempistica e modalità di trasmissione degli elenchi ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p. e 407 co. 3 bis c.p.p.² In tali comunicazioni andranno distinti i procedimenti scaduti con indagini effettuate e quelli senza indagini o con ulteriori indagini da compiere, nonché quelli a trattazione prioritaria che non è stato possibile concludere.

3. In sede di trasmissione dei provvedimenti di avocazione al CSM, il Procuratore generale cura altresì di indicare i dati riportati al comma che precede.

² Le presenti linee guida saranno quindi, ove del caso, rivedute dopo l’emanazione della preannunciata risoluzione consiliare.

Le indicazioni provenienti dal CSM, come pure in precedenza accennato, non confliggono con le nuove disposizioni in materia di avocazione contenute nella Legge n. 103/2017, avuto riguardo al contenuto dell'ordine del giorno n. 53 approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, nel quale l'affidamento su di una utilizzazione dello strumento dell'avocazione ispirata a "misura e cautela", evoca quell'uso selettivo del potere, sulla base di criteri predeterminati, che il CSM decisamente postula.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio del potere-dovere di avocazione – tanto con riferimento ai procedimenti iscritti prima della legge di riforma, rispetto ai quali l'inerzia è integrata dalla mera scadenza del termine delle indagini preliminari, in assenza delle previste determinazioni, quanto con riferimento ai procedimenti iscritti a far data dal 3 agosto 2017, rispetto ai quali l'inerzia è integrata dal vano decorso del termine assegnato al pubblico ministero, dopo la scadenza del termine di indagine, per assumere le medesime determinazioni – il Procuratore generale terrà conto dei criteri di priorità nella trattazione degli affari indicati nell'art. 132-bis delle disp. att. c. p. p., relativi alla trattazione dei processi, ma senz'altro riferibili anche alla fase delle indagini preliminari, che appare opportuno qui di seguito richiamare:

“ 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato³;

f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.”

nonché dei criteri di priorità, cosiddetti ultralegali, che, in aggiunta a quelli fissati nella norma da ultimo citata, siano stati elaborati dai Procuratori della Repubblica (previe opportune interlocuzioni con i dirigenti degli uffici giudicanti) ai sensi dell'art. 3 della Circolare sull'organizzazione degli uffici requirenti.

Il Procuratore generale provvederà all'avocazione dei procedimenti a trattazione prioritaria – tali per espresso disposto di legge, ovvero per determinazione del Procuratore della Repubblica, assunta con riguardo alle specificità criminali del territorio circondariale e delle risorse concretamente disponibili – di cui sia stata comunicata la mancata definizione nei termini ai sensi dell'art. 407, comma 3-bis, c. p. p.

³ Tale indicazione è ovviamente rivolta ai soli Uffici giudicanti.

Il Procuratore generale provvederà inoltre all'avocazione dei procedimenti, anche a trattazione non prioritaria, in relazione ai quali sia stata segnalata la necessità di indagini, ovvero per i quali sia concreto il rischio della prescrizione dei reati perseguiti (a condizione che il tempo residuo prima dell'intervento della causa estintiva non sia tanto breve da autorizzare la previsione della sua inevitabilità).

Il Procuratore generale disporrà le avocazioni nei limiti della sostenibilità da parte dell'Ufficio di Procura Generale del carico che ne deriva, dando precedenza ai procedimenti diversi da quelli che nell'elenco dell'art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice sono inseriti soltanto perché relativi a reati con pena edittale non inferiore nel massimo ad anni quattro di reclusione.

Nei medesimi limiti di sostenibilità procederà quindi alla avocazione degli ulteriori procedimenti a trattazione non prioritaria, tenendo conto del tempo trascorso dalla (vana) scadenza del termine previsto per la loro definizione (non essendo consentito l'accantonamento *sine die* di alcun procedimento, qualunque sia il reato che ne costituisce oggetto, come agevolmente si evince anche dalle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli uffici requirenti, là dove è scritto che il Procuratore della Repubblica può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ma nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 132-bis disp. att. c. p. p. e delle altre disposizioni in materia e del principio di obbligatorietà dell'azione penale, e non essendo in conseguenza possibile per il Procuratore generale operare la scelta di una generalizzata rinuncia alla avocazione dei procedimenti *non prioritari*).

La definizione dei limiti di sostenibilità sopra accennati (in termini quantitativi, cioè di procedimenti avocabili nell'anno) non è allo stato possibile e sarà verificata in concreto, nel tempo.

Alla insufficienza delle risorse dell'Ufficio di Procura Generale si potrà eccezionalmente supplire, previa intesa con il Procuratore della Repubblica interessato, con l'applicazione dei magistrati del pubblico ministero titolari dei procedimenti non definiti nei termini, quando si tratti di indagini particolarmente complesse.

Ai fini di quanto sopra previsto, i Procuratori della Repubblica provvederanno a trasmettere all'Ufficio di Procura Generale i documenti indicanti i criteri di priorità integrativi e cureranno nel tempo, ove necessario, l'aggiornamento dei relativi dati.

Avocazioni ai sensi dell'art. 413, comma primo, c. p. p.

Posto che, a norma dell'art. 413, comma primo, c. p. p., la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al Procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma primo,

nell'assumere le determinazioni in ordine al potere-dovere di avocazione il Procuratore generale si atterrà ai medesimi criteri in precedenza fissati; terrà conto, tuttavia, anche della rilevanza dello specifico interesse alla sollecita definizione del procedimento, congruamente dimostrato dalla parte istante.

Ove richieste del genere di quello sopra indicato, relative a procedimenti pendenti presso le Procure della Repubblica di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania e la Procura Minorile di Sassari siano dirette al Procuratore generale, quest'ultimo procederà ad esaminarle e a provvedere in merito, salvo che ritenga di trasmetterle per le conseguenti determinazioni all'Avvocato generale.

I Procuratori della Repubblica provvederanno alla diffusione delle presenti linee guida presso i loro Uffici perché ad esse si conformino tutti i magistrati del pubblico ministero.

Roberto Saieva	<u>Roberto Saieva</u>
Maria Gabriella Pintus	<u>Maria Gabriella Pintus</u>
Maria Alessandra Pelagatti	<u>Maria Alessandra Pelagatti</u>
Giovanni Caria	<u>Giovanni Caria</u>
Andrea Garau	<u>Andrea Garau</u>
Armando Mammone	<u>Armando Mammone</u>
Gianluigi Dettori	<u>Gianluigi Dettori</u>
Nicola Giua Marassi	<u>Nicola Giua Marassi</u>
Anna Cau	<u>Anna Cau</u>



PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO di
CAGLIARI

Prot. N. 7421

Cagliari, 12 dicembre 2017

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni
Sassari

Oggetto: Linee guida in materia di avocazioni concordate tra questo Ufficio di Procura Generale e i Procuratori della Repubblica del distretto.

Trasmetto il documento contenente le linee guida in materia di avocazioni concordate tra questo Ufficio di Procura Generale e i Procuratori della Repubblica del distretto a seguito della riunione tenutasi in questa sede, ieri 11 dicembre, alla quale la S. V. non ha avuto la possibilità di partecipare.

Ove la S. V. ritenga di condividere gli orientamenti assunti, vorrà darmi un cenno di riscontro.

Cordiali saluti

Il Procuratore Generale
Roberto Saieva

Roberto Saieva